

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



18016/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Presidente -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO

- Consigliere -

Dott. COSIMO D'ARRIGO

- Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA

- Rel. Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE
LAVORO

Ud. 16/07/2020 - CC

R.G.N. 21824/2018
Rep. *18016*
C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21824-2018 proposto da:

GT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

I SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 10756/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/05/2018;

X

3885
18016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.

CASSAZIONE.NET

**Considerato che**

con atto di precetto notificato il 19 maggio 2011 l'avvocato ^{GT} intimava a ^I s.p.a. il pagamento di un importo stabilito da un'ordinanza di assegnazione depositata il 14 gennaio 2002 all'esito di un processo di esecuzione in cui la banca era stata terza pignorata; l'ordinanza di assegnazione era notificata unitamente al precetto senza indicazione del termine per adempiere;

avverso la procedura esecutiva successivamente incardinata nelle forme del pignoramento presso terzi, l'istituto di credito proponeva opposizione all'esecuzione deducendo, in particolare, di aver pagato l'intera sorte assegnata nell'ordinanza al netto della ritenuta di acconto, inviando, tramite posta, nel giugno 2011, un assegno circolare alla creditrice che, ciò nondimeno, dopo averlo restituito una prima volta ed averlo ricevuto una seconda, aveva proceduto alle vie coattive;

disposta la sospensione dell'esecuzione, la causa era riassunta nel merito dalla creditrice;

il Giudice di pace, davanti al quale resisteva la banca, accoglieva l'opposizione, ritenendo la condotta della precettante contraria a correttezza, e inibiva la notifica dell'ordinanza di assegnazione unitamente al precetto;

appellava ^{GT}, deducendo la legittimità della notifica contestuale in parola e la spettanza degli interessi legali;

il Tribunale accoglieva parzialmente l'appello in ordine alla sola e affermata debenza degli interessi;

avverso questa decisione ricorre per cassazione ^{GT} affidandosi a tre motivi (erroneamente indicato l'ultimo con il numero 4);

resiste con controricorso ^I ;

in calce al ricorso la ricorrente ha formulato domanda di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite in merito alla possibilità di estendere analogicamente



il termine dilatorio previsto dall'art. 477 cod. proc. civ. alla fattispecie processuale della notifica al terzo pignorato di un'ordinanza di assegnazione unitamente al precetto, anche quando il provvedimento ex art. 553, cod. proc. civ., non contenga un termine dilatorio in favore del terzo pignorato stesso; le parti hanno depositato memorie;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;

Rilevato che

come già chiarito da questa Corte in fattispecie sovrapponibile (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754), è preliminare, e decisivo, ad avviso del Collegio, rispetto allo specifico ricorso oggi in scrutinio, il rilievo per cui la ricorrente non riporta come necessario la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in quanto il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria del fatto, consta in parte di una riproduzione scannerizzata di atti, in altra parte di un'incompleta esposizione di alcune circostanze del giudizio di primo e di secondo grado;

in particolare, il gravame non riporta compiutamente le conclusioni della citazione in riassunzione, né le compiute ragioni dedotte dalla banca nelle singole fasi di merito, mentre le ragioni decisorie di appello sono prima, e in parte, genericamente indicate nell'esposizione del fatto, poi, e in altra parte, frammentariamente evocate nel corpo dei motivi senza che sia dato sapere, quindi, in un'ordinata cornice del ricorso, se le "rationes decidendi" discusse nelle censure siano state le uniche;

inoltre, la lettura dei motivi, costruiti anch'essi con riproduzione scannerizzata di atti, non consente l'idonea comprensione degli stessi, e attraverso di essi delle correlative vicende processuali, senza attingere all'esterno del ricorso;

l'intero ricorso risulta quindi inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il che esime dal dover esaminare, e perfino dal dover in questa sede riportare, o meglio ricostruire, il contenuto dei motivi



d'impugnazione, in quanto a questo scopo si dovrebbe come detto attingere "aliunde";

il requisito in parola consiste in un'esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (v. Cass. n. 21396 del 2018);

la valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall'avvocato e come detto presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e, in quel perimetro, le ragioni dell'assistito;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la descritta inammissibilità manifesta del ricorso esclude ogni opportunità di rimessione alle Sezioni Unite;

le spese seguono la soccombenza in relazione al valore effettivo del credito per compensi professionali;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 16 luglio 2020.

Il Presidente

(Franco De Stefano)

Cons. rel.
Paolo Porreca

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

RG n. 21824 del 2018

5
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 28.08.2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA